

STATUTO A.P.I. PESCARA

TITOLO I

COSTITUZIONE - SCOPO - SEDE

ART. 1

E' costituita in Pescara la "ASSOCIAZIONE PICCOLE INDUSTRIE", denominata in sigla A.P.I.

Possono esserne socie le industrie e le imprese di qualunque ramo di attività aventi nella provincia di Pescara la sede legale o secondaria o comunque una stabile localizzazione.

L'Associazione è apolitica, non persegue scopi di lucro ed aderisce alla CONFAPI (Confederazione Italiana delle Piccole e Medie Industrie) ed alla Confapi Abruzzo.

ART. 2

L'Associazione tutela gli interessi morali, economici e sindacali comunque sorgenti dall'esercizio delle attività industriali delle aziende e delle categorie rappresentate nelle forme e con limiti stabiliti dagli Organi Sociali.

L'Associazione si propone fra l'altro di perseguire i seguenti fini:

- a) assistere gli associati nelle controversie collettive e individuali del lavoro e fornire informazioni, istruzioni e pareri in materia sindacale, tributaria, amministrativa e in generale per ogni altro argomento di interesse della categoria;
- b) rappresentare gli associati di fronte alle Autorità, Organi e Organizzazioni di lavoratori con facoltà di stipulare anche contratti o regolamentazioni collettive;
- c) designare i rappresentanti di categoria in seno ad Enti locali, Amministrazioni, Comitati, Consigli, Commissioni e dovunque tale rappresentanza sia ritenuta opportuna;
- d) favorire e promuovere scambi e rapporti con l'estero degli associati;
- e) promuovere manifestazioni, iniziative legislative, economiche e culturali tendenti a migliorare le condizioni in cui opera la categoria dei piccoli e medi industriali ed a favorire una adeguata partecipazione dei medesimi allo sviluppo economico e sociale del Paese; favorire la costituzione di Consorzi;
- f) in collaborazione con le aziende associate provvedere alla raccolta e all'accertamento dei dati statistici necessari per il raggiungimento dei fini statutari nonché organizzare ricerche e studi sui temi economici e sociali e di interesse generale;
- g) adempiere a tutti gli altri compiti particolari in quanto rientranti nei fini istituzionali di tutela degli interessi economici, sociali e sindacali delle aziende quali le informazioni varie e per gli associati; il servizio medico; traduzioni ed

interpretariato; servizio tutela previdenziale ed assistenziale; servizio contrattuale; servizio di consulenza finanziaria e assicurativa.

ART. 3

L'Associazione ha sede nella Provincia di Pescara. Può altresì costituire in altre località della provincia di Pescara sedi o uffici, sia permanenti che temporanei, per particolari finalità.

TITOLO II

DEI SOCI

ART. 4

Le domande di ammissione all'Associazione inoltrate dalle aziende, sono sottoposte per approvazione al Consiglio Direttivo.

Con l'ammissione l'Azienda resta impegnata ad appartenere all'Associazione per un periodo minimo di due anni dalla data di iscrizione.

Se il socio non esercita il proprio diritto di recesso, nei modi e nei termini di cui al successivo art. 7, l'adesione si intende rinnovata per un successivo biennio e così per i bienni successivi.

Le aziende associate dovranno indicare, all'atto della iscrizione, le persone titolari o legali rappresentanti dell'impresa, a cui spetta l'esercizio di tutte le facoltà e di tutti i diritti statutari e comunicare il numero degli addetti.

Ogni cambiamento dovrà essere comunicato per iscritto con raccomandata.

ART. 5

I soci all'atto dell'iscrizione si impegnano:

- a) ad osservare le clausole degli accordi, dei contratti di lavoro ed in genere di ogni decisione che, nei limiti delle facoltà concesse dal presente statuto, gli organi sociali stipulassero o adottassero in nome dell'Associazione;
- b) ad attenersi con scrupolosa lealtà e con solidale cooperazione agli obblighi statutari ed alla disciplina dell'Associazione;
- c) a corrispondere la quota di iscrizione ed alle rispettive scadenze i contributi che l'assemblea fisserà, riconoscendo al Consiglio Direttivo la facoltà, in difetto di adempimento, di sospendere le prestazioni di servizi;
- d) ad accettare la clausola derogativa della competenza territoriale di cui all'art. 24 del presente statuto.

ART. 6

Il socio perde tale sua qualità per:

- a) recesso;
- b) cessazione di attività dell'impresa;
- c) esclusione.

Il socio che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui al presente articolo non ha alcun diritto sul patrimonio sociale né può pretendere alcun rimborso.

ART. 7

L'esclusione può essere proposta da qualunque organo sociale o da qualunque socio con motivato esposto per gravi motivi, o per morosità.

Sulla domanda di esclusione, sentito il proponente ed il socio contro il quale è proposta l'esclusione, decide il Consiglio Direttivo.

Se il socio non provvede al versamento dei contributi associativi per tre anni consecutivi l'esclusione opera di diritto, senza la necessità di alcuna delibera del Consiglio Direttivo.

Il recesso può essere esercitato da qualunque socio almeno tre mesi prima della fine di ciascun biennio e così analogamente per i bienni successivi e deve essere comunicato all'associazione tramite raccomandata A/R.

La cessazione di attività oltre che comprovata deve essere comunicata tramite raccomandata A/R entro tre mesi dall'evento e fa decadere l'obbligo del contributo non maturato.

Il cambio di ragione sociale non estingue il rapporto associativo.

TITOLO III

DEI GRUPPI DI CATEGORIA

ART. 8

Il Consiglio provvede alla costituzione dei gruppi di categoria secondo l'apposito Regolamento.

TITOLO IV

DEGLI ORGANI SOCIALI

ART. 9

Sono organi sociali:

- 1) l'Assemblea
- 2) il Consiglio Direttivo;
- 3) il Presidente;
- 4) il Collegio dei Revisori dei conti

Ogni organo sociale dovrà verbalizzare in apposito registro le deliberazioni adottate.

Copie di tali delibere saranno rilasciate soltanto dal Consiglio Direttivo. Nessun altro documento potrà sostituire le regolari copie delle delibere né attestare la volontà dell'Associazione e dei suoi organi.

Le cariche sociali sono gratuite.

TITOLO V

DELL'ASSEMBLEA

ART. 10

L'assemblea è organo sovrano dell'Associazione. E' composta di tutti i soci aventi diritto al voto e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

L'assemblea è ordinaria e straordinaria a seconda degli argomenti da trattare.

L'assemblea ordinaria è convocata dal Presidente, sentito il Consiglio, almeno una volta l'anno, e delibera a maggioranza assoluta dei presenti; quella straordinaria è convocata, sempre dal Presidente, qualora ne venga fatta richiesta da un terzo degli iscritti aventi diritto al voto o dal Collegio dei Revisori dei conti, o su proposta del consiglio stesso e delibera con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) degli iscritti.

La convocazione avverrà mediante comunicazione scritta raccomandata spedita almeno dieci giorni prima di quello fissato per la prima convocazione.

L'avviso di convocazione indicherà il luogo e l'ora della prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno.

ART. 11

L'assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione quando siano presenti o rappresentati almeno i 2/3 degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti o dei rappresentati.

L'assemblea straordinaria è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati in prima convocazione almeno i 4/5 (quattro quinti) degli aventi diritto al voto ed in seconda convocazione almeno 2/3 (due terzi) degli aventi diritto al voto.

Hanno diritto al voto tutti i soci iscritti da almeno tre mesi e che siano in regola con il pagamento dei contributi associativi.

Ogni socio avrà diritto ad un voto ed a rappresentare, a mezzo delega scritta, un altro socio.

ART. 12

Il singolo socio con l'adesione preventiva di almeno 1/3 degli aventi diritto al voto nell'ultima assemblea, può sempre opporsi alle deliberazioni degli organi sociali e provocare l'immediata convocazione dell'assemblea che dovrà pertanto deliberare sull'argomento all'ordine del giorno oggetto di impugnativa.

ART. 13

L'assemblea:

- a) stabilisce le direttive programmatiche dell'associazione;
- b) approva lo Statuto e le eventuali sue modifiche;
- c) approva il bilancio consuntivo ed esamina quello di previsione non oltre sei mesi dopo la chiusura dell'esercizio;
- d) elegge i componenti del Consiglio, con voto segreto, secondo quanto previsto dall'art. 28 e ne dichiara la decadenza nei casi previsti dallo Statuto;
- e) elegge, qualora lo ritenga opportuno, i componenti del Collegio Dei Revisori dei Conti, proposti dal Consiglio Direttivo;
- f) nomina, ove lo ritenga opportuno, il Presidente Onorario della Associazione;
- g) approva, su proposta del Consiglio, le quote e i contributi sociali;

- h) delibera su ogni questione proposta dagli Organi dell'Associazione o dai Soci ai sensi dell'art. 10 del presente Statuto;
- i) ratifica i Regolamenti del presente Statuto approvati dal Consiglio.

TITOLO VI

DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

ART. 14

Il Consiglio Direttivo è composto: da un minimo di 5 ad un massimo di 13 membri eletti dall'assemblea tra gli iscritti aventi diritto al voto in assemblea e dai Presidenti dei gruppi di categoria, regolarmente costituiti, con voto consultivo.

I consiglieri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I consiglieri continuano ad esercitare le loro funzioni anche dopo la scadenza del loro mandato fino alla elezione dei membri del nuovo Consiglio Direttivo, che dovrà avvenire entro i sei mesi successivi.

ART. 15

Il Consiglio viene convocato dal Presidente, normalmente mediante comunicazione scritta raccomandata almeno dieci giorni prima della riunione.

In casi di urgenza la convocazione potrà essere fatta con qualsiasi mezzo purché si possa provare che tutti i componenti il Consiglio hanno ricevuto tempestivamente avviso di convocazione.

ART. 16

Il Consiglio sarà validamente costituito quando sia presente, anche con delega personale ad altro consigliere, almeno la metà più uno dei suoi componenti.

Le decisioni saranno prese a maggioranza.

ART. 17

Il Consiglio fissa l'azione dell'associazione nell'ambito delle direttive programmatiche decise dall'assemblea.

Elegge nel suo seno il Presidente, due Vice Presidente.

Il Consiglio propone all'Assemblea, allorché quest'ultima ne faccia richiesta, i nominativi dei componenti del Collegio dei revisori dei Conti;

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per il funzionamento e l'ordinamento dell'Associazione con i limiti previsti dalla legge e dal presente Statuto.

Il Consiglio Direttivo può eleggere un Tesoriere al quale affidare l'incarico di coadiuvare il Consiglio stesso nell'amministrazione e nella gestione del patrimonio sociale.

TITOLO VII

DEL PRESIDENTE

ART. 18

Il Presidente sovrintende all'andamento dell'associazione, ne coordina l'azione e la rappresenta di fronte a terzi.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale della associazione.

Il Presidente dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Il Presidente continua ad esercitare le proprie funzioni anche successivamente alla scadenza del mandato fino alla nomina del nuovo Presidente, che dovrà avvenire entro i sei mesi successivi.

In caso di impedimento del Presidente, il Vice Presidente anziano lo sostituisce nei poteri e nelle mansioni, ove anche il Vice Presidente anziano fosse nell'impossibilità di esercitare i suoi compiti lo sostituirà l'altro Vice Presidente

Il Presidente, sentito il parere del Consiglio Direttivo, ha la facoltà di promuovere procedimento giudiziario nei confronti dei soci morosi e inadempienti.

Al Presidente spetta altresì, quale legale rappresentante dell'Associazione, di richiedere finanziamenti ed affidamenti, di contrarre mutui, di acquistare o alienare beni e di compiere ogni altra operazione finanziaria e patrimoniale, sentito il parere del Consiglio Direttivo.

TITOLO VIII

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ART. 19

Il Collegio dei Revisore dei Conti, laddove venga nominato dall'Assemblea tra gli iscritti, è costituito da tre membri effettivi, proposti dal Consiglio Direttivo.

Il Collegio dei Revisori dei Conti ha compiti previsti dall'art. 2397 e seguenti del titolo V del Codice Civile.

ART. 20

I membri del Collegio dei revisori dei Conti, se nominati, durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

TITOLO IX

FORO DI COMPETENZA

ART. 21

Per ogni controversia sorgente tra i Soci e tra questi e l'Associazione relativa all'interpretazione e all'esecuzione delle norme del presente Statuto sarà competente in via esclusiva il Foro di Pescara

TITOLO X

DEI VERBALI

ART. 22

Le deliberazioni degli organi sociali di cui all'art. 9 dovranno essere sottoscritte:

- dalla persona che presiede la riunione e dal segretario nominato per quanto riguarda : Assemblea, Consiglio Direttivo;
- dai membri del Collegio Revisori dei Conti se nominato.

TITOLO XI

DELLE VOTAZIONI

ART. 23

Non è in alcun caso e sede ammesso il voto per acclamazione. Per le votazioni dell'assemblea e del consiglio i rispettivi Presidenti decideranno di volta in volta se esse debbono essere effettuate per alzata di mano, alzata o seduta, per divisione. Per appello nominale o per schede segrete.

TITOLO XII

DEL SEGRETARIO

ART. 24

IL Segretario è nominato dal Consiglio.

Il Segretario è responsabile della efficienza dei servizi e dell'andamento degli uffici dell'associazione.

Assume e licenzia il personale con l'approvazione del Presidente.

ART. 25

Il Segretario partecipa normalmente - con carattere consultivo - alle sedute del Consiglio e potrà essere chiamato a fungere da segretario in sede di assemblea.

Il Segretario è responsabile della conservazione dei beni patrimoniali della sede sociale.

TITOLO XIII

PATRIMONIO SOCIALE

ART. 26

Il patrimonio sociale è costituito:

- dai contributi associativi ordinari;
- dai contributi volontari e straordinari;
- dai contributi dello Stato, delle Regioni, delle Istituzioni ed Enti Pubblici, dell'Unione Europea e degli Organismi Internazionali
- da tutti i beni mobili ed immobili, materiali ed immateriali che comunque cadono in possesso dell'Associazione o dei quali l'Associazione è proprietaria per acquisti, lasciti o donazioni o per qualsiasi altra causa;
- da erogazioni e lasciti a favore dell'Associazione;
- da ogni altra eventuale entrata consentita dalla legge e comunque compatibile con le finalità sociali.

Il patrimonio sociale è amministrato e gestito dal Consiglio Direttivo, coadiuvato dal Tesoriere, laddove eletto.

TITOLO XIV

ESERCIZIO FINANZIARIO - BILANCIO

ART. 27

L'esercizio finanziario si chiude col 31 dicembre di ogni anno.

ART. 28

Il bilancio di gestione sarà compilato dal Consiglio direttivo che lo sottoporrà per l'approvazione all'assemblea, corredato di una relazione del Consiglio stesso e del Collegio dei Revisori dei Conti se nominato.

TITOLO XV

SCIoglimento E LIQUIDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 29

L'Associazione si potrà sciogliere per cessazione degli scopi statutari, per fusione con altre associazioni ma comunque sempre con deliberazione presa con maggioranza di almeno tre quarti dei soci iscritti, riuniti in assemblea straordinaria.

ART. 30

In caso di deliberato scioglimento, verranno nominati uno o più liquidatori.
Gli obblighi e le responsabilità dei liquidatori sono regolati dalle disposizioni del Codice Civile.

TITOLO XVI

DEI REGOLAMENTI

ART. 31

Il Consiglio Direttivo dovrà predisporre tutti i regolamenti previsti dal presente statuto, non demandati alla competenza di altro organo e tutti quelli che si rendessero necessari per lo svolgimento dell'attività associativa.

TITOLO XVII

RINVIO

ART. 32

Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rinvia al Codice Civile e alle leggi vigenti in materia.